



Guardia di Finanza
CENTRO DI AVIAZIONE

Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti
Via Pratica di Mare, 45 – 00071 Pomezia (RM) – tel. 069191718/30/33 – fax 0691913758
Pec: rm0930000p@pec.gdf.it - Codice Fiscale 97061500589

DISCIPLINARE DI GARA
e
CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

**OGGETTO : GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DI
“CICLI INFORMATIVI DI RISOLUZIONE EMERGENZE SU SIMULATORE
DI VOLO ELICOTTERO AB412HP-HH412C – PILOT RECURRENT
EMERGENCY TRAINING” – PER IL TRIENNIO 2018-2020. CIG:
7099765F68.**

Premesse

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alla procedura di gara indetta dal Centro di Aviazione della Guardia di Finanza - Codice Fiscale 97061500589, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'espletamento dell'attività concernente il servizio in argomento, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico (all. 1) che forma parte integrante del presente disciplinare.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con delibera a contrarre n. 394 datata 01 giugno 2017 del Comandante del Reparto in intestazione, e avverrà mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 (nel prosieguo, Codice) e s.m.i., da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) dello stesso Codice, atteso che l'oggetto dell'affidamento concerne servizi con caratteristiche standardizzate.

L'appalto di cui al presente bando di gara riguarda l'affidamento dell'esecuzione di “Cicli informativi di risoluzione emergenze su simulatore di volo elicottero AB412HP-HH412C – Pilot Recurrent Emergency Training” – per il triennio 2018-2020. - **C.I.G. 7099765F68.**



La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara – G.U.C.E. e G.U.R.I.;
- b) Capitolato Tecnico - (all. 1);
- c) Disciplinare di gara e Capitolato Amministrativo – (all. 2);
- d) Modello DGUE - (all. 3);
- e) Dichiarazione di offerta economica – Costo del personale e della sicurezza – (all. 4);
- f) Schema di contratto - (all. 5).

1. Prestazioni oggetto del servizio, modalità di esecuzione e importo a base di gara

1.1. L'oggetto e le modalità di svolgimento del servizio sono puntualmente definite nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Contratto.

Il contratto, che sarà stipulato con l'aggiudicatario, è da considerarsi a prezzo e prestazioni predefinite ma "a quantità indeterminate", talché l'impresa aggiudicataria si obbliga ad eseguire quanto forma oggetto del contratto per l'importo globale massimo presunto, per l'intera durata contrattuale, proroga esclusa, pari ad **315.000,00 (trecentoquindicimila/00)**, I.V.A. esente ai sensi dell'art.10 punto 20) DPR 633/1972 e s.m.i., fino all'esaurimento del relativo massimale di spesa, senza impegno di ammontare minimo da parte dell'Amministrazione, che potrà assumere l'impegno di spesa soltanto in ragione e limitatamente alle assegnazioni finanziarie effettivamente ricevute in ciascun esercizio. Pertanto, l'impresa aggiudicataria non potrà avanzare diritti di sorta qualora, alla scadenza del contratto, la consistenza delle prestazioni non abbia raggiunto l'importo massimo complessivo sopraindicato.

Il contratto che sarà stipulato con l'impresa aggiudicataria avrà una durata fino al 31 dicembre 2020, a partire dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione contrattuale, senza possibilità di proroga, se non per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo affidatario e, comunque, per un periodo non superiore a **4 mesi**, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice.

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara e valutati gli eventuali rischi interferenziali, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l'obbligo per questo Ente di procedere alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) in quanto, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del predetto Decreto e s.m.i. ed in ottemperanza a quanto disposto dal Comandante del Centro di Aviazione pro tempore con foglio n. 138002/15 datato 10 novembre 2015, la prestazione in argomento è svolta in luoghi sottratti alla disponibilità giuridica del committente.

Resta invece onere dell'appaltatore, elaborare il documento di valutazione dei rischi afferenti all'esercizio della propria attività e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalla stessa.

Gli oneri della sicurezza per rischi specifici (o aziendali), ossia quelli la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell'operatore economico in quanto connessi con l'esercizio dell'attività aziendale, devono essere, invece, specificatamente quantificati ed indicati dall'operatore economico nella



formulazione dell'offerta economica. Si precisa che gli oneri per la sicurezza per rischi specifici, da indicare nell'offerta economica, non rappresentano per l'Amministrazione un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica stessa, bensì una componente specifica di essa.

- 1.2. **L'importo del servizio, per gli anni 2018-2019-2020, posto a base d'asta è Euro 315.000,00 (trecentoquindicimila/00) I.V.A. esente ai sensi dell'art.10 punto 20) DPR 633/1972 e s.m.i.,. L'affidamento sarà aggiudicato all'operatore economico che presenterà l'offerta con il maggior ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, determinato secondo le modalità descritte al paragrafo 17.** Lo sconto percentuale dovrà essere espresso in numeri - fino alla seconda cifra decimale, e ripetuto in lettere.
- 1.3. Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice, il valore stimato dell'appalto, comprensivo di eventuale proroga quadrimestrale, contemplato all'art. 106, co.11 del Codice, è pari a **€. 315.000,00 (trecentoquindicimila/00)**, I.V.A. esente ai sensi dell'art.10 punto 20) DPR 633/1972 e successive modificazioni e integrazioni.
- 1.4. L'appalto è finanziato con le assegnazioni annuali concesse alla stazione appaltante dal Comando Generale del Corpo sul pertinente capitolo di bilancio e sarà ripartito nelle seguenti modalità:
 - €. 105.000,00 per l'esercizio finanziario 2018;
 - €. 105.000,00 per l'esercizio finanziario 2019;
 - €. 105.000,00 per l'esercizio finanziario 2020.
- 1.5. L'importo che risulterà dall'aggiudicazione della procedura resterà fisso ed invariato per tutta la durata dell'affidamento e non sarà, quindi, soggetto a revisione prezzi.
- 1.6. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

2. Soggetti ammessi alla gara

Sono legittimati a partecipare alla presente gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 13.

Per la partecipazione alla procedura di gara di operatori economici stabiliti in paesi terzi, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 49 del Codice.

3. Condizioni di partecipazione

- 3.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
 - a. le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
 - b. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 ("revolving-doors") o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in



ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

- 3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “*black list*” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l’esclusione dalla gara**, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come disposto dall’art. 37 del D.L. n. 78/2010. L’Amministrazione effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli d’ufficio, mediante la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori economici, aventi sede nei paesi inseriti nelle predette black list, in possesso dell’autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l’autorizzazione medesima.
- 3.3. Ai fini della partecipazione di Raggruppamenti Temporanei e Consorzi Ordinari di operatori economici, si richiama integralmente l’art. 48 del Codice. In ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione dei consorzi, si richiama integralmente l’art. 47 del Codice.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono tenuti ad utilizzare la banca dati AVCPass istituita presso l’ANAC.

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica viene acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C).

Ciascun Concorrente potrà registrarsi al Sistema AVCPass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCPass>.

L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE”; lo stesso dovrà essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa.

La mancata registrazione presso il servizio AVCPass, nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura.

Si evidenzia tuttavia, che nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, la Stazione Appaltante si riserva, con apposita comunicazione, di assegnare un termine non superiore a 15 (quindici) giorni calendariali per l’effettuazione della registrazione medesima e per la produzione del PASSOE, decorso il quale, in assenza di avvenuta regolarizzazione, si procederà **all’esclusione** dalla gara.



5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

5.1. La documentazione di gara, eventuali chiarimenti di interesse generale, così come ogni comunicazione relativa alla procedura, verranno pubblicati in formato elettronico sul sito istituzionale del Corpo al seguente link:
<http://newgdf.gdf.gov.it/bandi-di-gara/acquisizione-di-beni-e-servizi>

5.2. Il sopralluogo **non è previsto**.

6. Chiarimenti

6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare:

a. al Responsabile del Procedimento, Col. Vincenzo Crisci – email:
Crisci.Vincenzo@gdf.it;

b. per i profili procedurali/amministrativi, all'Ufficio Amministrazione - Capo Sezione Acquisti, Cap. Rino Guidi – Guidi.Rino@gdf.it o Lgt. Iervolino Giuseppe – email: Iervolino.Giuseppe@gdf.it oppure M.O. Squarcia Andrea – e-mail: Squarcia.Andrea@gdf.it;

c. per i profili tecnici e di esecuzione contrattuale, al T.Col. pil. Alessandro Santagati (santagati.alessandro@gdf.it), Cap. pil. Giacomo Di Cosimo, (dicosimo.giacomo@gdf.it) o Brig.capo Francesco Marino (marino.francescovito@gdf.it) effettivi all'Ufficio Addestramento/Sezione Operazioni e Gestione Attività Didattiche. (Tel.06/91913510-30-35);

d. all'indirizzo di posta elettronica, PEC: rm0930000p@pec.gdf.it,

almeno 25 (venticinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima, in apposita sezione Faq, all'indirizzo internet:

<http://newgdf.gdf.gov.it/bandi-di-gara/acquisizione-di-beni-e-servizi>

7. Modalità di presentazione della documentazione

7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre



- 2000, n. 445 e s.m.i. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
- 7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 7.3. In caso di concorrenti non aventi sede o stabile organizzazione in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- 7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea dovranno essere espressi in euro.
- 7.5. I documenti di gara e i modelli predisposti sono messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante al seguente indirizzo internet:
<http://newgdf.gdf.gov.it/bandi-di-gara/acquisizione-di-beni-e-servizi>.
Per una corretta e completa presentazione delle offerte, le ditte partecipanti sono invitate a verificare puntualmente di essere in possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attentamente visione nonché ad utilizzare i modelli e facsimili predisposti dalla stazione appaltante.
- 7.6. L'Amministrazione, e per essa la Commissione di gara, si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, di chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario al corretto svolgimento della procedura.
- 7.7. In base alle disposizioni dell'art. 80 del Codice, la Stazione Appaltante (ovvero l'apposita Commissione di esame delle offerte e proposta di aggiudicazione) procede all'esclusione dei candidati o dei concorrenti inadempienti alle



prescrizioni previste a pena di esclusione ovvero da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta economica o la domanda di partecipazione o in presenza di altre irregolarità relative alla chiusura e sigillatura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete ed accertate, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

8. Comunicazioni

- 8.1. Salvo quanto disposto al paragrafo 6 di questo disciplinare (chiarimenti), ai sensi dell'art. 52 commi da 1 a 9 del Codice, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici s'intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82; in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. Subappalto

- 9.1. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 è vietato subappaltare a terzi l'esecuzione di tutta o parte della prestazione, pena la nullità del contratto stesso.

10. Ulteriori disposizioni

- 10.1. Tenuto conto della necessità di assicurare tempestivamente l'affidamento del servizio in argomento, si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente e, in tal caso, ai sensi del comma 10 dell'art. 32 del Codice, non si applicherà il termine dilatorio ai fini della stipula del contratto.
- 10.2. La stazione, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta presentata risulti conveniente, idonea o congrua in relazione all'oggetto del contratto.
- 10.3. L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine



fissato nel bando di gara per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe espressamente richieste/disposte dalla stazione appaltante.

- 10.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice, il contratto di appalto sarà stipulato non prima di 35 (trentacinque) giorni calendariali decorrenti dalla data di invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (art. 76, comma 5, del Codice). Le spese relative alla stipulazione e registrazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
- 10.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- 10.6. La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare quanto disposto dall'art. 110 commi 1 e 2 del Codice, nei casi ivi previsti.
- 10.7. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, da comunicarsi all'Appaltatore con pec, di:
- a. rescindere il contratto qualora divenga operante un accordo quadro o una convenzione Consip che preveda, per analogo servizio, un prezzo unitario inferiore a quello di aggiudicazione, con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, nell'ipotesi in cui l'appaltatore non acconsenta alla proposta di modificare le condizioni economiche, alla luce delle nuove convenzioni rese disponibili dalla Consip;
 - b. procedere alla risoluzione del rapporto negoziale, mediante semplice comunicazione alla Ditta, nei casi previsti dall'art. 108 del Codice;
 - c. rideterminare e ridurre l'importo del contratto qualora, negli esercizi finanziari successivi alla stipula del contratto, le assegnazioni sui pertinenti capitoli di spesa non permettano di onorare gli impegni contrattuali;
 - d. recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto:
 - delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
 - delle spese sostenute dall'appaltatore debitamente documentate.Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

11. Cauzioni e garanzie richieste

- 11.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2%



(dueper cento) dell'importo complessivo dell'appalto (**€.315.000,00**) e precisamente pari ad **€. 6.300,00 (seimilatrecento/00)** e costituita nelle forme previste dal predetto articolo ovvero, a scelta del concorrente, mediante assegno circolare intestato al Centro di Aviazione della Guardia di Finanza – Ufficio Amministrazione - indicando come causale: **cauzione provvisoria gara CIG 7099765F68**.

- 11.2. Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, **a pena di esclusione**, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 del predetto articolo, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultanti dal relativo certificato. Il predetto comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- 11.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà obbligatoriamente:
- a. essere costituita nelle forme previste dall'art. 93 del Codice;
 - b. essere prodotta in originale;
 - c. riportare l'autentica della sottoscrizione del fideiussore, da parte di un Notaio;
 - d. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della stazione appaltante, con allegata copia del documento di riconoscimento dalla quale risulti l'identità dell'assicuratore;
 - e. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
 - f. avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - g. essere tassativamente intestata, qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
 - h. essere prodotta:
 - in caso di R.T.I. costituito, dall'Impresa mandataria, con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
 - in caso di Consorzi, dal consorzio medesimo.



- 11.4. La cauzione provvisoria, **a pena di esclusione**, dovrà essere già costituita alla data di presentazione dell'offerta e dovrà decorrere da tale data; essa sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipulazione del contratto, mentre agli altri concorrenti secondo quanto disposto dal comma 9 dell'art. 93 del Codice.
- 11.5. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva, nella misura, nei modi e nelle forme previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le regole previste dal predetto articolo.
- 11.6. L'importo della cauzione provvisoria e, successivamente, quello della cauzione definitiva, è ridotto nella misura e nei casi espressamente previsti dall'art. 93, comma 7, del Codice.
- 11.7. Si precisa che in caso di partecipazione in:
- a. RTI orizzontale, di cui al comma 2 dell'art. 48 del Codice o consorzio ordinario di concorrenti, di cui al comma 2 lett. e) dell'art. 45 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
 - b. RTI verticale, di cui al comma 2 dell'art. 48 del Codice, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
 - c. Consorzio, di cui comma 2 lett. b) e c) dell'art. 45 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, ove la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

12. Pagamento a favore dell'A.N.A.C. (ex A.V.C.P.)

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in favore dell'A.N.A.C. (ex A.V.C.P.), per un importo pari ad **€. 35,00 (trentacinque/00)** secondo le istruzioni di cui alla Delibera A.N.A.C. n. 1377/2016 del 21 dicembre 2016.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

13. Requisiti d'idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

13.1. I concorrenti, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 83 del Codice, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:



- a. iscrizione per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto, nei registri indicati nel comma 3 del suddetto articolo;
- b. fatturato globale d'impresa riferito agli ultimi tre esercizi, i cui bilanci e/o documenti fiscali/tributari siano approvati e depositati alla data di pubblicazione del presente bando, pari ad almeno **€. 315.000,00 (trecentoquindicimila/00)**, IVA esente art. 10 D.P.R. 633/72 e s.m.i., da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività;
- c. idonee dichiarazioni bancarie (minimo due), come previsto dall'all. XVII parte I lett. a) del Codice, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
- d. esecuzione negli ultimi tre anni (2014, 2015 e 2016) di servizi analoghi al settore di attività oggetto dell'appalto, eseguiti presso Pubbliche Amministrazioni/Enti pubblici/Privati, per un importo non inferiore a **€. 105.000,00 (centocinquemila/00)**, IVA esente art. 10 D.P.R. 633/72 e s.m.i., da intendersi quale cifra complessiva nel periodo.
- e. certificazione di qualità ISO 9001 edizione aggiornata o prove relative all'impiego di misure equivalenti;

Le ragioni che inducono l'Ente a richiedere i requisiti di cui ai punti a), b) e d) derivano dalla necessità di garantire l'esecuzione dei cicli informativi di risoluzione emergenze "*Pilot Recurrent Emergency Training*" su simulatore di volo elicottero AB412HP-HH412C FSTD tipo FFS level D con certificazione EASA in corso di validità, per n. 30 frequentatori ogni anno nel triennio 2018-2020.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 86 del Codice, si riserva la facoltà di richiedere la comprova dei requisiti inerenti l'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice ed il rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del Codice.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante, giusto quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice.

- 13.2. Ai sensi dell'art. 89 del Codice (Avvalimento), il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, nelle forme e con le modalità previste dal predetto articolo. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del



contratto.

L'intenzione di far ricorso all'istituto dell'avvalimento dovrà essere dichiarata, **a pena di esclusione**, nella domanda di partecipazione.

In conformità alle indicazioni dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (Determinazione n.2 del 1° agosto 2012), in ordine all'istituto dell'avvalimento, concernente le certificazioni di qualità ISO 9001 o equipollente, si specifica che tale requisito è connotato da un'implicita soggettività e, come tale, non è cedibile ad altre organizzazioni se disgiunto dall'intero complesso aziendale in capo al quale è stato riconosciuto il sistema di qualità. Pertanto, è inammissibile il ricorso all'avvalimento per la certificazione di qualità.

- 13.3. Per il requisito relativo all'iscrizione di cui al paragrafo 13.1.a., nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso della relativa iscrizione.
- 13.4. Il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente paragrafo 13.1.b. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE, dalle imprese aderenti al contratto di rete nel loro complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria: in misura del 60% dalla mandataria e in misura del 40% dalla/e mandante/i.
- 13.5. Le referenze bancarie di cui al precedente paragrafo 13.1.c. devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete.
- 13.6. Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 13.1.d., deve essere posseduto dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.
- 13.7. Nel caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.
- 13.8. Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, i requisiti di partecipazione di cui al precedente paragrafo 13.1 dovranno essere posseduti ai sensi dell'art. 47 del Codice.

14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

- 14.1. Il plico contenente l'offerta economica e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore **10.00 del 29 agosto 2017**, esclusivamente all'indirizzo "Centro di Aviazione della Guardia di Finanza – Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti/Contratti, Via Pratica di Mare, 45 - Cap. 00071 - Pratica di Mare – Pomezia (RM). Si evidenzia che questa Stazione Appaltante provvede al ritiro dei plichi spediti a mezzo posta esclusivamente presso l'ufficio postale di Pomezia, ove è attivo un fermo posta. Si precisa che



per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

14.2. E' altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, nei giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso l'Ufficio Protocollo del Centro di Aviazione. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

14.3. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo p.e.c. e fax per le comunicazioni) e riportare la dicitura **“NON APRIRE – RISERVATO”** contiene offerta relativa alla procedura di gara – **AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DI “CICLI INFORMATIVI DI RISOLUZIONE EMERGENZE SU SIMULATORE DI VOLO ELICOTTERO AB412HP-HH412C – PILOT RECURRENT EMERGENCY TRAINING” – PER IL TRIENNIO 2018-2020. CIG: 7099765F68.**
Scadenza offerte: 29 agosto 2017 ore 10:00.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei d'impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

14.4. Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:
a. “A – Documentazione amministrativa”;
b. “B – Offerta economica”.

14.5. L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione.**

14.6. **Verranno escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara o, comunque, difformi da quanto previsto dal presente Disciplinare di gara.

15. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”

La busta “A – Documentazione amministrativa” deve contenere i seguenti documenti:

15.1. **a pena di esclusione**, domanda di partecipazione, resa ai sensi del modello DGUE, in seguito meglio specificato, sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, con allegata una fotocopia di un documento d'identità del dichiarante, attestante la sussistenza dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.



La domanda, in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante dovrà essere corredata, a **pena di esclusione**, di copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che:

- 15.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a **pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- 15.1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ove la rete fosse dotata di un organo comune:
 - a. con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a **pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b. con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a **pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a **pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Si precisa che, **stante il carattere di essenzialità delle dichiarazioni in argomento**:

1. le dichiarazioni rese ai sensi del modello DGUE, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, devono essere rese obbligatoriamente da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta. Pertanto, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI;
2. le dichiarazioni rese ai sensi del modello DGUE, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese obbligatoriamente anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. Pertanto, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Conseguentemente, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera



- b) o c) del Codice, che eseguono le prestazioni oggetto del contratto;
3. le dichiarazioni ai sensi del modello DGUE devono obbligatoriamente essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del Codice nonché dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del C.C. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Per la partecipazione alla presente procedura, il concorrente dovrà presentare, **a pena di esclusione**, il documento di gara unico europeo (DGUE), ai sensi dell'articolo 85 del Codice, che costituisce una autodichiarazione attestante che lo stesso non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice e soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del medesimo Codice.

La Stazione Appaltante verificherà la sussistenza del potere del soggetto firmatario di impegnare contrattualmente l'operatore economico, per gli operatori residenti in Italia, attraverso la consultazione del Registro Imprese. L'operatore economico non residente o per il quale tale attestazione non è riscontrabile mediante la consultazione del Registro Imprese dovrà allegare alla documentazione di gara una procura notarile attestante i suddetti poteri.

Il documento di gara unico europeo, approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, costituisce un formulario avente lo scopo di eliminare la necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Nel perseguimento della stessa finalità, il modello di formulario fornisce, altresì, le pertinenti informazioni sui soggetti delle cui capacità si avvale un operatore economico, in modo che la verifica di tali informazioni possa essere effettuata contestualmente alla verifica relativa all'operatore economico principale e alle medesime condizioni.

Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi e di soddisfare i pertinenti criteri di selezione.

Al fine di ridurre gli oneri per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, il DGUE prevede che l'operatore economico indichi nel documento la presenza di un archivio elettronico e/o di un'autorità o organismo deputato a fornire la comprova delle autodichiarazioni effettuate. In ogni caso l'operatore economico dovrà fornire, su richiesta della stazione appaltante e senza frapporre alcun indugio, tali documenti complementari.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più soggetti (Parte II, Sezione C) deve indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento ed allegare insieme al proprio DGUE un DGUE distinto per ciascuna impresa ausiliaria, compilato dalle stesse ausiliarie, che riporti le informazioni pertinenti (Parte II, Sezione A e B, Parte III, Parte IV e Parte VI) per ciascuno dei soggetti interessati. **Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui**



quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.

Il DGUE è stato predisposto in relazione alle previsioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, recepite in Italia a seguito dell'emanazione, ai sensi della legge delega 28.1.2016 n. 11, del Codice e conformemente alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di DGUE, di cui alla Circolare 18 luglio 2016, n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

15.2. **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- a) attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie, come indicato nell'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti;
- b) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento (deontologico) – Edizione 2016, adottato dal Corpo della Guardia di Finanza n. 400000 datato 29 aprile 2016 e s'impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, **pena la risoluzione del contratto**;
- c) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
- d) indica le proprie posizioni INPS e INAIL;
- e) autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti" ex legge n. 241/1990 e s.m.i., la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti" ex legge n. 241/1990 e s.m.i., la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

- f) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.



- 15.3. **a pena di esclusione**, le referenze bancarie di cui al paragrafo 13.1.c. del presente disciplinare di gara, in originale o in copia autentica, ai sensi degli artt. 18 e 19, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 15.4. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.N.AC. (ex A.V.C.P.).
Si rappresenta che la mancata inclusione del PASSOE non costituisce causa di esclusione dell'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta.
Al riguardo la stazione appaltante, nella prima seduta di gara procederà secondo quanto previsto al precedente art.4.
- 15.5. **a pena di esclusione**, cauzione provvisoria secondo quanto disposto dall'art. 93 del Codice.
Nel caso in cui la cauzione provvisoria sia prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 del suddetto articolo, **a pena di esclusione**, va allegata una dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso dei relativi requisiti, documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti.
- 15.6. **a pena di esclusione**, ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'A.N.AC. (ex A.V.C.P.) di **€. 35,00 (trentacinque/00)**.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative

- 15.7. **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate.
- 15.8. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

- 15.9. **a pena di esclusione**, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti

- 15.10. **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- 15.11. dichiarazione in cui si indica **a pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

- 15.12. **a pena di esclusione**, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:



- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5

15.13. **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

15.14. **a pena di esclusione**, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

15.15. **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5.

15.16. **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti.

15.17. **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**(o in alternativa)**

15.18. **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.19. **Soccorso Istruttorio** (ex art. 83, comma 9, del Codice)

*“...Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e delle dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000,00 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, **a pena di esclusione**. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.....”*

In virtù di quanto sopra, l'operatore economico che intenda avvalersi dell'istituto del “soccorso istruttorio” sarà sottoposto alla sanzione pecuniaria di **€. 315,00 (trecentoquindici/00)**.

Qualora la cauzione provvisoria venga parzialmente escussa per il pagamento della suddetta sanzione, nel caso di opzione per tale modalità di corresponsione in luogo del pagamento diretto, il concorrente ha l'obbligo di reintegrarla. La mancata reintegrazione della cauzione provvisoria costituisce **causa di esclusione** del concorrente dalla gara.

Questa stazione appaltante procederà all'incameramento della cauzione



provvisoria, nell'ipotesi in cui la mancata integrazione degli elementi essenziali carenti, per i quali l'operatore economico si è avvalso del predetto "soccorso istruttorio", dipenda da una carenza del requisito dichiarato.

16. Contenuto della Busta "B – Offerta economica"

16.1. La busta "B – Offerta economica" deve contenere, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, predisposta secondo l'allegato 4 al presente disciplinare di gara e redatta in bollo, contenente l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) **il ribasso percentuale da applicare sull'importo delle attività di esecuzione di "Cicli informativi di risoluzione emergenze su simulatore di volo elicottero AB412HP-HH412C – Pilot Recurrent Emergency Training" – per il triennio 2018-2020, posti a base d'asta, indicati nel Capitolato Tecnico (art. 2 SPECIFICHE/CARATTERISTICHE TECNICHE);**
- b) l'indicazione dei costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice;
- c) la composizione del prezzo con riferimento al numero degli addetti impiegati ed alle ore di lavoro;
- d) la dichiarazione con la quale il concorrente afferma che l'offerta economica presentata è remunerativa, poiché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.

Il suddetto ribasso percentuale offerto dovrà essere espresso in numeri, fino alla seconda cifra decimale, e ripetuto in lettere. In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello più favorevole all'Amministrazione.

L'offerta economica dovrà rimanere fissa e invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

16.2. **a pena di esclusione**, l'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.1 e 15.1.2.



17. Procedura di aggiudicazione

17.1. Criterio di aggiudicazione

La presente gara indetta mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del Codice, sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del predetto decreto legislativo, atteso che l'oggetto dell'affidamento concerne servizi con caratteristiche standardizzate.

Tenuto conto della necessità di assicurare tempestivamente l'affidamento del servizio, la gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente Disciplinare, nel Capitolato Tecnico, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.

Le modalità di partecipazione alla seduta pubblica sono indicate al paragrafo 17.2. L'Amministrazione si riserva il diritto di non aggiudicare la gara, qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.

S'informa che il verbale di gara non avrà valore di contratto e che l'aggiudicazione dell'appalto e la conseguente stipula del contratto, avverrà successivamente all'apertura delle offerte ed alle necessarie verifiche e agli altri adempimenti della medesima Amministrazione.

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l'Amministrazione né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

L'aggiudicataria s'impegna a svolgere il servizio con le modalità contrattualmente previste, anche nelle more della formale stipula del contratto, stipula che potrà eventualmente avvenire anche oltre il termine fissato dall'art. 32, comma 8, del Codice.

In ogni caso la partecipazione alla procedura aperta di cui al presente disciplinare comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel Bando integrale di gara e in tutti i documenti ad esso afferenti.



17.2. Operazioni di gara

17.2.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede del Centro di Aviazione della Guardia di Finanza, via Pratica di Mare, 45 - 00071 Pomezia (RM) **il giorno 6 settembre 2017, alle ore 10.00** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte al pubblico potrà assistere 1 (uno) incaricato di ciascun concorrente il cui nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti l'accesso di terzi presso la sede dell'Amministrazione, dovrà essere comunicato mediante pec da inviare a quella istituzionale di questo Ente (rm0930000p@pec.gdf.it), entro tre giorni lavorativi precedenti la data di seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con l'indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale.

L'accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all'assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso l'Amministrazione ed all'esibizione dell'originale del documento di identificazione. Al fine di consentire al personale dell'Amministrazione di procedere all'identificazione, l'incaricato del concorrente dovrà presentarsi all'ingresso visitatori almeno 60 (sessanta) minuti prima degli orari fissati per ciascuna delle sedute aperte al pubblico.

17.2.2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico del Corpo almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata.

17.2.3. La Commissione procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa, come chiarito nei paragrafi successivi.

17.2.4. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti e alla formazione della graduatoria provvisoria di gara. La commissione giudicatrice, in conformità alle "Linee guida n. 5" emanate dall'A.N.A.C. in data 16/11/2016, sarà composta da 3 (tre) componenti interni alla stazione appaltante, atteso che l'appalto in argomento non presenta particolari complessità, essendo prevista l'attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off, senza alcun potere discrezionale da parte della Commissione.

17.2.5. Qualora la suddetta Commissione accerti, sulla base di univoci elementi,



che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad **escludere** i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

- 17.2.6. All'esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione giudicatrice procederà, in seduta riservata, all'attribuzione dei punteggi complessivi e alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.
- 17.2.7. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti riportino lo stesso prezzo, si procederà invitando esclusivamente i predetti operatori economici a riformulare l'offerta economica e in caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio, ai sensi dell'art. 77 del Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827.
- 17.2.8. Il R.U.P., con l'ausilio della Commissione giudicatrice, procederà, successivamente, alla verifica di congruità delle offerte che superino la soglia di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
- 17.2.9. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione di aggiudicazione redige la graduatoria finale e aggiudica provvisoriamente l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

17.3. Verifica della documentazione amministrativa – contenuto della busta A

- 17.3.1. La Commissione di aggiudicazione, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", procede a:
 - a) verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
 - b) verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c), del Codice (consorzi società cooperative, imprese artigiane e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
 - c) verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete, consorzio ordinario ovvero anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione, consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
 - d) comunicare, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'ANAC, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice.
- 17.3.2. I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 13, salvo quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice, potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:
 - 1) quanto al requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente



- paragrafo **13.1.b.**, mediante copia conforme dei bilanci relativi al periodo considerato, corredati della nota integrativa ovvero copia conforme delle dichiarazioni I.V.A. relative al periodo considerato;
- 2) quanto al requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente paragrafo **13.1.d**, mediante attestazione delle prestazioni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi ed, in particolare, se trattasi di servizi prestati a favore di:
- a. amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e visti dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
 - b. privati, la prestazione effettivamente svolta è attestata dal committente mediante certificazione o mediante contratti e relative fatture emesse.
- 3) quanto ai requisiti di cui al precedente paragrafo **13.1.e.** mediante certificazione in originale ovvero mediante copia conforme del certificato medesimo ovvero di documentazione comprovante l'adozione di misure equivalenti.

Si precisa che la comprova dei suelencati requisiti sarà svolta esclusivamente tramite la BDNCP.

Questa Stazione Appaltante si riserva di richiedere in qualsiasi momento ai concorrenti la produzione degli originali cartacei dei documenti/attestazioni/certificati/dichiarazioni/fatture/contratti oggetto delle dichiarazioni di conformità prodotte tramite la BDNCP.

17.4. Valutazione dell'offerta economica – contenuto della busta B

- 17.4.1. Nel corso di successiva seduta, aperta al pubblico e comunicata con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo, la Commissione procederà ai seguenti adempimenti:
- 1) redazione e comunicazione dell'elenco degli operatori economici ammessi;
 - 2) apertura della busta "B" e lettura dei prezzi offerti.

Quindi, la suddetta Commissione, all'esito della valutazione delle offerte economiche, procederà:

- alla redazione di una graduatoria provvisoria;
- alla verifica dell'esistenza di eventuali offerte anormalmente basse;
- a prestare ausilio al R.U.P. per la valutazione delle offerte anomale;

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione procederà:

- alla redazione della graduatoria finale di merito;
- all'aggiudicazione provvisoria al concorrente la cui offerta è stata giudicata congrua.

Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché al concorrente che lo segue in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati



conformemente all'art. 86 e, se del caso, all'art. 87 del Codice.

17.5. Verifica di anomalia delle offerte

17.5.1. La valutazione della congruità dell'offerta sarà effettuata dal R.U.P. avvalendosi della Commissione nominata ad hoc, in conformità alle "Linee guida n. 3" emanate dall'A.N.A.C. in data 26/10/2016, secondo le modalità disciplinate dall'art. 97 del Codice.

Se il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, la congruità delle offerte è valutata su quest'ultime che presentano un ribasso, pari o superiore ad una soglia di anomalia, determinata da parametri di calcolo sorteggiati in sede di Gara dal R.U.P. o dalla Commissione, in riferimento a uno dei seguenti metodi:

- a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
- c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento;
- d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;
- e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

17.5.2. In ogni caso il R.U.P. e la suddetta Commissione possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6 ultimo capoverso, del Codice).

17.5.3. La verifica delle offerte anormalmente basse avviene richiedendo per iscritto all'offerente la presentazione delle spiegazioni; nella richiesta la



stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le spiegazioni che ritenga utili.

17.5.4. All'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni. La stazione appaltante, qualora l'offerente non presenti le spiegazioni entro il termine perentorio stabilito, procede comunque alla congruità prescindendo dalle spiegazioni e basandosi sugli elementi in proprio possesso.

17.5.5. In seguito, prima dell'eventuale esclusione per anomalia dell'offerta, la stazione appaltante convoca, per il contraddittorio, l'operatore economico.

17.5.6. La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni e con il successivo contraddittorio, non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti.

18. Verbale di gara e comunicazioni/informazioni

- Tutte le operazioni saranno verbalizzate.
- Saranno verbalizzate, altresì, le motivazioni relative alle esclusioni.
- I soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, nella data fissata, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, potranno chiedere di far verbalizzare le proprie osservazioni.
- L'Ufficiale Rogante presente nel seggio di gara annoterà tali osservazioni, allegando al verbale note scritte del concorrente. Egli curerà, altresì, l'annotazione a verbale del procedimento di verifica delle offerte, oppure allegherà eventuali verbali separati relativi al medesimo procedimento, qualora svolto in tempi diversi o con la partecipazione di soggetti tecnici diversi dai componenti il seggio di gara.

19. Accesso

Si evidenzia, preliminarmente, che l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato con le modalità, i limiti e la tempistica previsti dall'art. 53 del Codice.

Si rappresenta, altresì, che il concorrente è tenuto a indicare analiticamente nelle spiegazioni prodotte (in caso di un'eventuale offerta anomala) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi; tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela.

L'Amministrazione garantirà, comunque, visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione da parte della



Commissione giudicatrice, qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela del richiedente.

Rimane inteso che l'Amministrazione, in ragione di quanto dichiarato dal concorrente e di ciò che è stato sottoposto a valutazione dalla Commissione giudicatrice, procederà ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere secretate dandone opportuna evidenza nella comunicazione di aggiudicazione.

Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal concorrente nonché le informazioni annotate sul casellario istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

20. Adempimenti per la stipula del contratto

Richiesta documentazione

Con la comunicazione di aggiudicazione sarà richiesta la seguente documentazione, da produrre almeno 20 (venti) giorni prima della data prevista di stipula:

- a. dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante della società, dalla quale risultino i nominativi dei seguenti soggetti, come indicato nell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011:
 - per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico, ove previsto;
 - per le associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, oltre che il direttore tecnico, ove previsto:
 - per le associazioni: il legale rappresentante;
 - per le società di capitali (anche consortili), per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile: il legale rappresentante D958e eventuali altri componenti l'organo di amministrazione:
 - per le società di capitali: anche il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico: il rappresentante e gli imprenditori o società consorziate;
 - per le società semplice e in nome collettivo: tutti i soci;
 - per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari;
 - per le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato: coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
 - per i raggruppamenti temporanei di imprese: alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nei punti precedenti;



- per le società personali: i soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie;
 - per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica: i soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del C.C., il sindaco, nonché i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001;
- b.** nel caso di Consorzi o società consortili: dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della società, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale risulti:
- ciascuno dei consorziati che nei suddetti Consorzi o società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10%;
 - i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- c.** dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della società, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale risultino i nominativi dei familiari conviventi dei soggetti indicati alle precedenti lettere a) e b);
- d.** dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della società, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dalla quale risulti l'elenco con l'indicazione dei comuni di residenza e di dimora dei soggetti indicati alla precedente lettera a);
- e.** dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della società, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale risultino gli eventuali nominativi dei soggetti cessati dalle cariche, come indicato nell'art. 80, comma 3, del Codice, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- f.** per le Imprese non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n. 633/1972;
- g.** comunicazione dei dati di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- h.** nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I. o un Consorzio ordinario di Imprese non ancora costituiti, copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'Impresa mandataria (in caso di R.T.I.), ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio contenente la dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell'Impresa mandataria o del Consorzio che attesti le attività che saranno svolte dalle singole Imprese raggruppate o consorziate;

Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto e il subentro di



soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con il **Centro di Aviazione della Guardia di Finanza**.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.

21. Cauzione definitiva

Ai fini della stipula del Contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare una garanzia definitiva secondo le forme, modalità e prescrizioni disposte dall'art. 103 del Codice. Alla predetta garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice (Garanzia provvisoria).

Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o Consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2 lett. d) e e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; in caso di partecipazione in Consorzio, di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione.

La garanzia definitiva dovrà:

- a) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della stazione appaltante, con allegata copia del documento di riconoscimento dalla quale risulti l'identità dell'assicuratore;
- b) riportare l'autentica della sottoscrizione del fideiussore, da parte di un Notaio.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dall'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del Contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere sollecitamente al suo reintegro.

22. Spese contrattuali e di pubblicità

Entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del contratto, il contraente dovrà provvedere a versare le spese contrattuali ai sensi e con le modalità previste dalla legge 27.12.1975, n. 790.

In virtù di quanto sancito dall'art. 73, comma 4, del Codice e dal D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 20 del 25/01/2017, le spese per la pubblicazione a livello nazionale del bando di gara e dell'avviso di



aggiudicazione (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, due quotidiani a diffusione nazionale e due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti) saranno rimborsate al Centro di Aviazione della Guardia di Finanza dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (euro 5.000,00 presunti).

Fanno carico, altresì, all'operatore economico le spese di bollo, scritturazione, copie, registrazione del contratto, diritti di segreteria secondo le tariffe di legge, nonché ove sia fatto ricorso al notaio, le conseguenti spese notarili.

23. Obblighi e responsabilità del contraente

• **Obblighi di riservatezza**

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio e le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Società sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore s'impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, siano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza saranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

• **Obblighi per la tutela antinfortunistica e sociale derivanti dal rapporto di lavoro**

L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette al servizio di cui al presente disciplinare. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, e rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.



È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e a ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

L'impresa è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura a essa imputabili o che siano arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema d'igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16 bis della Legge 2/2009, il D.U.R.C. attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Nell'ipotesi d'inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione), una ritenuta forfetaria di importo pari all'inadempimento contributivo/retributivo riscontrato. Tale ritenuta sarà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'autorità competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si sia posto in regola.

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi ovvero ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

- **Responsabilità per Violazione di Diritti di Privativa**

L'appaltatore assumerà ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.

Qualora sia promossa nei confronti di questa Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, l'appaltatore assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.



L'Amministrazione sarà obbligata a informare prontamente per iscritto l'appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente periodo.

Nell'ipotesi dell'azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto del risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, salvo che l'appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

- **Esecuzione contrattuale**

L'Amministrazione ha nominato Direttore dell'esecuzione del contratto e Rappresentante per l'Amministrazione il Cap. pil. Giacomo Di Cosimo, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Direttore di Esecuzione per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore e una copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Nel caso l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei materiali rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, egli è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese comunque connesse al servizio e quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dello stesso.

Nessuna variazione o modifica alle condizioni tecniche di esecuzione del servizio può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate/concordate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

La stazione appaltante può introdurre modifiche nonché varianti al contratto di appalto in corso di validità secondo quanto disposto dall'art. 106 del Codice.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.



Di tale sospensione saranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

- a) avverse condizioni climatiche;
- b) cause di forza maggiore;
- c) altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige il verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa, il Direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 5 (cinque) giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- 1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- 2) l'indicazione dell'esecutore;
- 3) il nominativo del Direttore dell'esecuzione;
- 4) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- 5) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- 6) la certificazione di regolare esecuzione.

In caso di mancato rispetto del termine di esecuzione del servizio previsto dal Capitolato Tecnico potrà essere applicata una penale a carico dell'appaltatore inadempiente, così come previsto e disposto dal D.M. del 24 ottobre 2014 n. 181, recante il Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza, previa contestazione formale a mezzo PEC.

La ditta, con la stessa comunicazione, sarà invitata a fornire spiegazioni e giustificazioni entro un termine di 3 (tre) giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione.

Inoltre, se il termine di esecuzione dei servizi avesse rilevanza essenziale, il ritardo potrà comportare l'immediata risoluzione del contratto.

24. Pagamenti

I pagamenti saranno disposti previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture con mandato di pagamento a favore dell'Appaltatore, una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio e in subordine alla verifica con esito positivo degli adempimenti previsti per legge (verifica Equitalia di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 40/2008 e della regolarità contributiva – D.U.R.C.).

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, dovranno essere emesse in formato elettronico, contenere l'indicazione del **CIG: 7099765F68** ed inviate dall'appaltatrice al Centro di Aviazione Pratica di Mare – **Codice Univoco Ufficio**



K2S7GV - Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti – (C.F. 97061500589) – via Pratica di Mare n. 45 – 00071 Pomezia (RM) - rm0930000p@pec.gdf.it e riportare le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

In ogni caso le fatture devono essere corredate dal documento, debitamente sottoscritto, che attesti l'esecuzione dei servizi, ovvero ne devono indicare gli estremi. Non sono ammesse a pagamento le fatture non conformi alle prescrizioni sopra riportate.

In caso di aggiudicazione della gara a un R.T.I./Consorzio il pagamento del corrispettivo verrà effettuato a favore dell'Impresa mandataria, previa spedizione di quietanze o di appendici di pagamento emesse anche dalle Imprese mandanti.

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Amministrazione sia nei rapporti con gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma.

La predetta Legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

L'appaltatore si obbliga a utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente affidamento, sia attivi da parte dell'Amministrazione sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai fini dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010 l'appaltatore è tenuto altresì a comunicare all'Amministrazione gli estremi di cui sopra riferiti agli eventuali subcontraenti.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.



Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti, il seguente codice identificativo gara **CIG: 7099765F68**.

Con riferimento a eventuali subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva del contratto, l'appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle comunicazioni di cui all'art. 105, comma 2, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., restando inteso che l'Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi della legge e di contratto.

25. Normativa di riferimento

Per le fattispecie non espressamente disciplinate nel presente documento, trova applicazione in via suppletiva la seguente normativa:

- le disposizioni contenute nel Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e prestazioni di servizio occorrenti al funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza, approvato con D.M. del 24.10.2014 nr. 181 Regolamento interno per la disciplina dei contratti;
- il regolamento recante la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture (D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236) e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 – "Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici e successive modificazioni ed integrazioni", relativamente alle disposizioni ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la disciplina di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827 ed al R. D. 18 novembre 1923, n. 2440;
- la disciplina di cui al D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81;
- la Legge 07 agosto 2012, n. 135;
- la circolare n. 185686/535 edizione 2012 del Comando Generale – VII Reparto – Ufficio Aereo riguardante l'esecuzione contrattuale e la verifica di conformità negli appalti per il servizio aereo della Guardia di Finanza;
- dalla circolare n. 83596/2016 del 14/03/2016 del Comando Generale – Ufficio Approvvigionamenti avente ad oggetto "Verifica dell'esecuzione contrattuale e di conformità delle forniture e dei servizi negli appalti pubblici";
- il testo organizzativo dell'attività di prevenzione in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro n. 21148 del 26.01.2015 del Comando Generale – IV Reparto – Direzione di Sanità;



- la circolare n. 166625 del 08/06/2015 del Comando Generale – Ufficio Pianificazione Strategica e Controllo avente ad oggetto “l’attività di vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in uso al Corpo”;
- le disposizioni contenute nel Codice Civile.

26. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

27. Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., l’Amministrazione, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta al presente Disciplinare, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla Gara e della selezione dei concorrenti e che tali dati verranno trattati con sistemi manuali, informatici e telematici idonei e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Di norma, i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. d), del citato D.Lgs. n. 196/2003.

I dati potranno essere comunicati:

- a. al personale che cura il procedimento di gara, o a quello appartenente ad altri Uffici della Guardia di Finanza che svolgono attività attinenti;
- b. ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti consentiti dalla L. n. 241/1990 e s.m.i. e dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono, pertanto, il loro consenso al predetto trattamento. Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.

Tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti pervenuti dai concorrenti, le convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione di gara, l’elenco dei concorrenti ammessi alle varie fasi di gara, saranno pubblicate sul profilo internet istituzionale della Guardia di Finanza www.gdf.gov.it nell’area *Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti* al link di seguito riportato:

<http://www.gdf.gov.it/bandi-di-gara/bandi-di-gara-e-contratti-home>

Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.

F.to in originale
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Col. t. ISSMI Vincenzo Crisci)